

Le fattispecie aggiuntive in caso di Collegio sindacale incaricato anche della revisione legale - Responsabilità penali

Non bisogna inoltre dimenticare alcune norme del codice civile che si applicano a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nel controllo delle imprese e, quindi, anche al Collegio sindacale in caso in cui sia anche assegnatario dell'incarico di revisione legale.

In particolare, si evidenziano i seguenti articoli:

FALSITÀ

- Art. 2621 – False comunicazioni sociali
- Art. 2622 – False comunicazioni sociali a danno dei soci o creditori

ILLECITI COMPIUTI CON OMISSIONE

- Art. 2630 – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi di atti
- Art. 2631 – Omessa convocazione dell'assemblea

ALTRI CASI

- Art. 2635 – Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
- Art. 2636 – Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 – Aggiotaggio
- Art. 2638 – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

I reati previsti dall'art. 2630 – *Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi e atti*, dall'art. 2636 – *Illecita influenza sull'assemblea*, e dall'art. 2637 *Aggiotaggio*, riguardano **chiunque** agisca in termini di reato, quindi anche eventuali revisori che operino in tal modo.

A titolo informativo si ricorda che le norme previste dal codice civile hanno trovato accoglimento anche nell'ambito dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 – *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Con questo articolo, per tutti i reati di seguito riportati "*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica*", il decreto ha previsto sanzioni pecuniarie di ammontare variabile.

Le sanzioni possono essere aumentate di un terzo se si è conseguito, con la commissione del reato, un profitto di rilevante entità.

Vediamo ora i singoli articoli, le pene previste e i soggetti interessati.

Art. 2621 – False comunicazioni sociali¹**Art. 2622 – False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori²**

Entrambi gli articoli si occupano di una pluralità di fattispecie con la medesima natura.

L'art. 2621 si occupa, genericamente, delle false comunicazioni sociali, mentre l'art. 2622, disciplinando la stessa materia, prevede l'esistenza di un reato che comporti un danno patrimoniale ai soci e ai creditori. Tale reato ha natura delittuosa e viene differenziato nella pena e nella procedibilità a seconda che si tratti di società quotata o non.

L'art. 2622, infatti, prevede che per il reato in questione si proceda a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nei cui casi si procede d'ufficio.

¹ **“Art. 2621 – False comunicazioni sociali.** Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i **sindaci** e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

² **“Art. 2622 – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i **sindaci** e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

Il delitto di false comunicazioni sociali sorge quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato³ riporta, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società o del gruppo a cui essa appartiene.

La norma delle false comunicazioni societarie tutela la veridicità e completezza delle informazioni per il leale esercizio dell'attività economica e per il rispetto di soggetti che non possono intervenire, in modo alcuno, sulla formazione delle decisioni aziendali, per esempio in quanto creditori dello stesso, suoi soci di minoranza, risparmiatori o investitori della società quando questa sia quotata nei mercati ufficiali.

Il reato, inoltre, si estende all'ipotesi in cui tutti i soci siano consapevoli della falsità delle comunicazioni, delle relazioni e del bilancio e, volutamente, ignorino tale circostanza ritenendo di non esserne danneggiati o addirittura di esserne favoriti.

Sono considerate "rilevanti" solo le comunicazioni sociali dirette ai soci o al "pubblico", con esclusione quindi di quelle tra organi sociali – o rivolte a organi sociali di altre società, ancorché collegate o del medesimo gruppo – e quelle indirizzate a un unico soggetto o a più soggetti determinati, nonché, ovviamente, quelle rese all'amministrazione finanziaria dello Stato.

L'inserimento, tra i destinatari, anche del "pubblico" comporta qualche problema interpretativo, anche se per "pubblico" si intende quella fascia di interessi non solo "interni" alle società, ma anche e soprattutto "esterni".

Inoltre, nella definizione di "comunicazioni sociali" sono comprese non solo le notizie dirette all'assemblea dei soci o ai terzi interessati, ma anche le dichiarazioni incluse negli atti contabili per alterare, in modo fraudolento, la verità⁴.

In particolare, il reato di false comunicazioni sociali, a differenza della truffa, è considerato un "reato di pericolo", nel senso che per manifestarsi è sufficiente vi sia la possibilità che i soci o i creditori della società siano tratti in inganno dalle false dichiarazioni sulla reale situazione patrimoniale della società, messe in atto per conseguire un vantaggio.

Tale reato, tuttavia, non è pluri-offensivo, cioè è posto a tutela solo degli interessati dei soci e del pubblico e non di altri soggetti quali, ad esempio, l'Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, non è punibile come reato di false comunicazioni sociali il comportamento illecito motivato solo da finalità tributarie⁵. Se, però, il dolo degli

³ Gli artt. 2621 e 2622 prevedono, infatti, che il reato in questione possa essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, ivi inclusi i soggetti che formalmente privi di tali qualifiche, svolgono, di fatto, le stesse funzioni

⁴ Da ciò deriva il termine "asserzioni" oggetto del capitolo 9.

⁵ In questo caso, il reato di cui all'art. 2621 c.c. lascia spazio al d.lgs. 74/2000, in materia di sanzioni penali tributarie.

amministratori investe entrambi – Amministrazione finanziaria e soci – e, quindi, dalla volontà di evadere le imposte si accompagna un ulteriore intento di frode verso i soci o il pubblico, si configurano entrambi i reati e quindi un concorso tra gli stessi.

Va anche ricordato che il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori è anche considerato un “reato di danno”, dalle previsioni più specifiche dell’art. 2622 relative alla tutela del patrimonio, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni previste dalla norma.

Il danno patrimoniale comporta per i soggetti “colpiti” dal falso conseguenze economiche che possono essere rappresentate da esborso, da mancati guadagni, da rinunce e via dicendo.

L’espressione “creditori”, dal canto suo, è molto ampia, e può quindi abbracciare i fornitori, i dipendenti, le banche, gli enti finanziatori, le altre società e imprese con cui si siano stipulati dei contratti e, più in generale, tutti coloro che ripongono il loro affidamento sulle informazioni che la società fornisce.

Da ultimo giova ricordare che la punibilità è esclusa se *“le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ed essa è esclusa, comunque qualora le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordi delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%”*.

A puro titolo esemplificativo, si rammenta che le ipotesi di falsità sono state suddivise in diverse categorie, individuabili principalmente in operazioni di “scambio” relative alle seguenti aree:

- produzione;
- finanziamenti;
- capitale;
- valutazione di elementi inclusi in bilancio.

Appartengono alla **categoria degli atti derivanti da operazioni di scambio relative alla produzione**:

1. vendite fittizie di beni, in Italia o all’estero, realizzate con:
 - emissione di fatture false;
 - falsificazione delle quantità cedute e dei loro prezzi;
 - sotto fatturazioni rispetto al valore effettivo della merce con ristorno della differenza tra il valore effettivo e quello fatturato;
 - vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità sulla qualità della merce per ridurre l’importo ufficialmente incassato;

2. emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate per aumentare i ricavi ovvero, al contrario, utilizzo di fittizie prestazioni di servizi per procurarsi ingiustificati fondi (in Italia o all'estero). Quest'ultimo comportamento può concretizzarsi, per esempio, con il ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazione o per prestazioni di intermediazione, consulenza, servizi di coordinamento o di regia;
3. vendite di beni (mobili e immobili) a prezzi di favore nei confronti di un intermediario compiacente il quale, poi, rivende lo stesso bene per il giusto prezzo e accredita altrove la differenza in tutto o in parte al primo soggetto;
4. operazioni fittizie di leasing o di *lease back* attuate con intermediari e società finanziarie compiacenti per effettuare falsi pagamenti a titolo di locazione finanziaria;
5. incassi realizzati e non contabilizzati a fronte di vendite effettuate e fatturate, ovvero di incassi realizzati a fronte di operazioni non fatturate (vendite in "nero"), pagamenti fittizi di fatture ricevute per operazioni inesistenti emesse da soggetti nazionali o esteri a carico dei quali non è posto alcun onere tributario (per esempio perché il loro bilancio si chiuderebbe altrimenti in perdita oppure perché il paese di loro residenza non assoggetta a tassazione il reddito conseguito);
6. corresponsione di penali fittizie in relazione a contratti dei quali è stato volutamente procurato l'inadempimento;
7. mancata contabilizzazione di acquisti per approvvigionarsi delle merci in modo "non ufficiale";
8. acquisti fittizi di beni apparenti (cioè di beni formalmente appartenenti all'azienda ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti). Gli acquisti possono essere effettuati in Italia o all'estero. Il fornitore, incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni;
9. simulazione di liti conseguenti a operazioni regolarmente eseguite e fatturate, ovvero simulazione di contratti.

Appartengono alla **categoria delle operazioni di scambio inerenti l'area finanziaria** (attivo e passivo):

1. la cessione di partecipazioni o di altri strumenti finanziari effettuata a favore di un intermediario compiacente, per un prezzo inferiore al loro valore effettivo ne la successiva cessione a terzi, da parte dell'intermediario, a prezzi effettivi. La differenza di prezzo ritorna, grazie all'intermediario compiacente, nella disponibilità del primo cedente, che consegue, in questo modo, un fondo riservato;
2. le operazioni cosiddette di *back to back*, con le quali si realizza un contratto fiduciario con garanzia collaterale. Le caratteristiche dell'operazione sono le seguenti: la società A costituisce un deposito presso un intermediario compiacente, contabilizzandolo come credito verso banche, a garanzia di un finanziamento che l'intermediario concede a una terza società, generalmente partecipata dalla società A. La partecipata metterà, riservatamente, il denaro così ricevuto a disposizione della società A, che

- potrà, in questo modo, utilizzarlo per scopi illeciti, gestendo fondi che non appaiono nel suo bilancio;
3. le operazioni con le quali il soggetto controllante gestisce la propria liquidità e la liquidità delle società appartenenti al gruppo di società da essa controllate (cash pooling). Dette operazioni sono utilizzate nella normale prassi aziendale per gestire al meglio e unitariamente le risorse finanziarie del gruppo, minimizzando il costo delle transazioni e del denaro ed evitando la contemporanea presenza di scoperti bancari a carico di talune società e di disponibilità a favore di altre. L'uso scorretto dello strumento prevede, viceversa, che sui saldi intercompany non vengano calcolati interessi attivi in misura esorbitante a favore della capogruppo residente in territori fiscalmente privilegiati;
 4. l'utilizzo di centri di rifatturazione collocati in territori fiscalmente privilegiati che, per conto delle società appartenenti a un gruppo di imprese, provvedono ad acquistare dalle società stesse beni (generalmente vicini al costo di produzione) per rifatturarli a prezzi di mercato all'interno del gruppo o ai clienti finali;
 5. le operazioni con le quali viene mutata la natura giuridica del contratto originariamente stipulato tra i contraenti. È il caso in cui la società capogruppo vende beni a una società controllata, la quale non dispone dei mezzi finanziari per pagare; dopo aver realizzato, in tal modo, un maggior volume di ricavi, la società controllante potrà rinunciare al suo credito, aumentando, per esempio, il capitale della società controllata;
 6. la stipula simultanea di contratti d'opzione e di altri contratti su titoli o strumenti finanziari, di segno opposto tra di loro (vendita e acquisto), e la contabilizzazione del solo contratto che genererà effetti negativi sul conto economico, ignorando quello che produrrà effetti positivi. La *ratio* dell'operazione è di creare, presso l'intermediario, fondi riservati di importo pari al contratto che ha generato effetti negativi;
 7. le operazioni nel settore assicurativo riguardanti la stipula di false polizze, la richiesta di indennizzo per sinistri mai avvenuti, il simulato riscatto anticipato di alcune polizze.

Appartengono alla **categoria delle operazioni relative all'area del capitale** le operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale, sull'acquisto di azioni proprie e sulla distribuzione degli utili. Esse consistono in:

1. conferimenti, nel caso di costituzione o aumento del capitale sociale, di beni il cui valore reale è inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o quote della società conferitaria. L'operazione è resa possibile dalla compiacente relazione di stima dell'esperto nominato dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. e ha come conseguenza di attribuire ai soci conferenti quote o azioni per un numero superiore a quello effettivamente loro spettante;
2. conferimenti dissimulati sotto l'aspetto della cessione di beni. L'ipotesi si manifesta quando una società, volendo conferire beni per valori superiori a quelli di mercato a una società controllata, mette in opera una vendita

simulata, grazie alla quale incassa fittiziamente un prezzo che poi versa nelle casse della società controllata a titolo di aumento di capitale. Per la società controllata non vi è alcun pregiudizio di carattere finanziario, perché le somme pagate corrispondono alle somme ricevute, ma la società controllata, con l'operazione in oggetto, iscrive nel suo bilancio maggiori ricavi a seguito della cessione dei beni e, successivamente, una quota di partecipazione superiore al suo valore effettivo;

3. acquisto di proprie azioni corrispondendo ai soci un prezzo superiore a quello effettivo. La differenza tra i due prezzi, opportunamente ristornata dai soci alla società, costituirà, per quest'ultima un fondo "fuori bilancio";
4. simulata distribuzione di utili. L'ipotesi si concretizza, per esempio, con l'acquisto di beni dai soci (per i quale questi ultimi non realizzano redditi imponibili) a prezzi spesso superiori a quelli effettivi, ovvero con la cessione di beni della società a un prezzo inferiore a quello reale, al fine di consentire ai soci cessionari la successiva rivendita del bene a prezzo effettivo.

Appartengono, infine, alla **categoria delle ipotesi di falsità dipendenti da valutazioni** le seguenti ipotesi:

1. sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e, soprattutto, delle immobilizzazioni immateriali. Queste ultime sono costituite da un coacervo di voci di natura e carattere diversi, per le quali occorrerà verificare, in primo luogo, la loro effettiva utilità pluriennale. Tra le immobilizzazioni immateriali è possibile annoverare:
 - oneri pluriennali, per i quali occorrerà verificare anche l'effettività della prestazione ricevuta;
 - beni immateriali, per i quali occorrerà, in modo specifico, verificare la loro sostanza contrattuale ed economica, e cioè verificare che essi dipendano da contratti effettivi e che rivestano una reale utilità economica per il soggetto;
 - avviamento, per il quale si dovrà verificare che esso sia stato acquisito a titolo oneroso, e che il valore indicato in bilancio corrisponda al costo effettivamente sostenuto.

Per le immobilizzazioni materiali sarà necessario verificare, ad esempio, che esse siano state realmente acquisite, che il loro valore corrisponda con quanto iscritto in bilancio, che eventuali rivalutazioni iscritte ad incremento del loro valore non eccedano il limite del valore normale dell'immobilizzazione medesima, che non vi siano elementi che non possano modificare i criteri di valutazione in precedenza adottati (art. 2426, comma 1, n. 3) quali, ad esempio, la variazione della classificazione urbanistica di un terreno, la rapida obsolescenza tecnologica di un cespite, la perdita di diritti su un bene (licenze scadute, diritti d'autore, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di beni costruiti in economia, per i quali dovrà essere verificato l'effettivo sostenimento, da parte dell'ente, dei costi della sua realizzazione e l'effettivo impiego dei materiali e del lavoro necessari;

2. un'ulteriore ipotesi di falsità riguarda:

- l'errata valutazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie. In questo caso la falsità potrà riguardare sia la sovrastima del valore di una partecipazione o di un titolo, sia la loro sottostima;
- l'errata valutazione dei crediti e delle rimanenze. Nel primo caso la falsità potrà riguardare l'iscrizione in bilancio di somme certamente non più incassabili, ovvero la mancata iscrizione di fondi di accantonamento per non rilevare possibili inesigibilità dei crediti medesimi. Nel caso di valutazione delle rimanenze, le ipotesi di falsità potranno riguardare sia l'iscrizione del loro valore in modo difforme da quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 9, sia l'iscrizione di quantità che per eccesso o difetto sono diverse da quelle reali;
- l'errata valutazione di altre poste, quali, per esempio, le disponibilità liquide o i debiti, e il mancato accantonamento di fondi per rischi e oneri la cui iscrizione è obbligatoria in relazione al verificarsi di determinati avvenimenti, così come la loro iscrizione per importi superiori a quelli corretti.

Art. 2630 – Omessa esecuzione di denunce e art. 2631 – Omessa convocazione dell'assemblea⁶

Per le due fattispecie sopra citate non sono previste sanzioni amministrative ex d.lgs. 231/2001 a carico dell'ente, ma solo sanzioni a carico del soggetto che ha tenuto il comportamento omissivo.

Art. 2636 – Illecita influenza sull'assemblea

La normativa attuale prevede che i soggetti del reato non sono più solo gli amministratori, ma **chiunque** concorra alla formazione di maggioranze che in altro modo non si sarebbero raggiunte, per il tramite di **atti simulati o fraudolenti**.

In pratica è assai raro che un revisore possa esercitare una illecita influenza sull'assemblea, ma ne esaminiamo la fattispecie per completezza.

Il reato si manifesta nel momento in cui in assemblea si ottiene una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, i voti illecitamente ottenuti.

La sanzione amministrativa prevista è variabile.

Art. 2637 – Aggiotaggio

La norma prevede che *“chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione*

⁶ “Art. 2630 – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

da uno a cinque anni”.

Per i soggetti del reato, è opportuno evidenziare come la disciplina preveda che “chiunque” può porre in essere le condotte vietate dalla norma in esame.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa codicistica (art. 2637), la notizia è falsa solo se è “**price sensitive**”.

Art. 2638 – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Detto articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle Autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall’omissione di informazioni circa la reale situazione economico patrimoniale delle società.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- comunicazione all’Autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’impresa o del fraudolento occultamento di tali situazioni;
- comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle Autorità di vigilanza.